

RIMBORSO DELLE SPESE DI AGENZIA

Tra l'azienda, di seguito denominata Preponente

e

il signor, di seguito denominato Agente

si concorda

che, in revoca a quanto stabilito dall'art. 1748, ultimo comma, cod. civ.,
all'agente spetta il rimborso parziale delle spese di agenzia.

L'agente maturerà il diritto al rimborso delle spese di pubblicità,,,,
che sostiene, per l'introduzione dei prodotti nell'area geografica di riferimento,
purché queste spese siano state già autorizzate per iscritto dall'azienda
Preponente.

Luogo e data

Firma del preponente

Firma dell'agente

Copyright IBL srl - modulo / documento predisposto da [Claudio Calastri Dottore Commercialista](#).

Le informazioni riportate sono da intendersi indicative e non vincolanti, non si è responsabili per informazioni errate o non aggiornate.

E' vietata la riproduzione e diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata non espressamente autorizzata.